

ISTITUTI DEFLATTIVI

Liti pendenti e pignoramento

di Arianna Semeraro



Con la pubblicazione del **nuovo modello**, il **5 luglio** sono state rese operative le novità introdotte in materia dalla legge di conversione del Decreto Bollette che aveva già:

- **modificato l'originario termine** entro il quale versare la prima rata dal 30 giugno al 30 settembre 2023;
- introdotto l'opzione per la **rateazione mensile**;
- **modificato il calendario** dei versamenti delle prime tre rate: le nuove *deadline* sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023.

Entro il prossimo **30 settembre**, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione.

Entro lo stesso termine va inoltre versato l'intero importo dovuto o la prima rata. Il **pagamento rateale** (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di **20 rate** di pari importo con una rateizzazione **trimestrale** per le rate successive alle prime 3.

In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in **51 mensilità**, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, **pendenti al 1° gennaio 2023** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale o inferiore al **valore della controversia** – determinato a seconda dello **stato** in cui si trova il processo e dell'**eventuale soccombenza** delle parti - costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

A tal proposito nel comunicato stampa del 5 luglio u.s. con il quale viene pubblicato il nuovo

modello, l'Agenzia delle entrate coglie l'occasione per fare la seguente precisazione: “*Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano **pendenti** le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato **notificato** alla controparte entro il 1° gennaio di quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva*”.

Queste non sono però le sole novità che hanno ancora una volta interessato l'istituto in parola. L'avvicendarsi della predisposizione delle istanze ha fatto emergere **numerosi interrogativi** in capo ai contribuenti e ai loro intermediari interessati dal dover definire in maniera corretta e adeguata **l'ammontare dovuto** per la definizione della lite.

Come noto, una volta individuata la modalità di definizione e dunque la percentuale applicabile, occorre poi da tale importo “lordo” **scomputare** quanto **già versato** dal contribuente in pendenza di giudizio.

Sul tema, un caso molto interessante è stato sollevato da un contribuente mediante apposita istanza di interpello a cui l'Agenzia riscontra con la [risposta n. 349 del 19 giugno](#) scorso.

L'istante faceva presente che, nelle **more del procedimento**, con **cartella** di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agente della riscossione richiedeva il **pagamento delle somme dovute** in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Successivamente, sempre l'Agente della riscossione notificava un **atto di pignoramento presso terzi** nei confronti di un istituto bancario, in ragione del rapporto di conto corrente intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il **versamento integrale delle somme iscritte a ruolo**, ancorché l'istante non avesse acconsentito a procedervi.

Secondo l'istante il pagamento del terzo **non rileva** al fine di determinare le somme dovute a titolo di definizione trattandosi di un pagamento che non è stato fatto dal debitore/contribuente, **ma da un terzo** (nella specie, la banca) compulsato a pagare da Agenzia entrate riscossione.

Dunque, per il contribuente la circostanza che il pagamento fosse stato effettuato da un **soggetto diverso dal debitore** rendeva non considerabile tale somma ai fini del computo del dovuto per la definizione.

Tale prospettata soluzione viene **drasticamente smentita** dall'Agenzia delle entrate che, diversamente, ritiene il pagamento effettuato dal terzo tramite PPT **considerabile ai fini del calcolo dell'importo netto dovuto** per la definizione, a condizione che il pagamento così effettuato e dunque il relativo **atto di pignoramento sia specificatamente riferibile al medesimo debito tributario** oggetto della controversia che si intende definire.

Afferma testualmente l'Agenzia: “*Con riferimento alle “somme scomputabili” dagli importi dovuti*

*ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la **circolare 1° aprile 2019, n. 6/E***

(...)

*Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «**Possono essere scomputati tutti gli importi** di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».*

*Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate “**a qualsiasi titolo**”, si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione **ancorché**, dunque, il **pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore** o per suo conto e, conseguentemente, **anche delle somme versate dal terzo pignorato**, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione”.*